SCHEMA di
PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS – APS Sezione di Cosenza, con sede legale in C.so G. Mazzini, 227 (Cosenza), C.F. 0020810078, rappresentata da_____nella sua qualità di _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede della succitata Unione, in seguito denominata UICI.

E

La **Provincia di Cosenza**, con sede e domicilio fiscale in Piazza XV Marzo n.5 (Cosenza), P.IVA 80003710789, rappresentata da_____, nella sua qualità di _____ nata a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede della succitata Provincia,

PREMESSO

CHE la Provincia di Cosenza ritiene di fondamentale importanza l'attuazione di politiche incisive per la rivalutazione dei beni collettivi e la costruzione di una comunità inclusiva, sviluppando e promuovendo azioni volte alla costituzione di una cultura della rigenerazione dei luoghi. E che la progettazione di spazi aperti di uso pubblico accessibili costituisce proprio attuazione delle strategie e delle linee d'azione idonee includere e coinvolgere i diversi attori che devono essere protagonisti in un'operazione costante di recupero delle strutture edilizie e della valorizzazione del territorio;

CHE l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), fondata nel 1920, quale libera aggregazione di persone, senza fini di lucro, è "Associazione di Promozione Sociale" (APS) che ha

come scopo finalità di solidarietà sociale e la piena inclusione delle persone cieche e ipovedenti in ogni ambito della vita (D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e D.P.R. 23 dicembre 1978);

CHE l'UICI favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi e degli ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito della vita civile promuovendo allo scopo specifici interventi e sostiene iniziative atte all'abbattimento delle barriere per favorire l'accessibilità e la mobilità di persone con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali;

CHE l'UICI ha istituito quale organo interno la Commissione accessibilità dell'UICI nel settore del superamento delle barriere architettoniche e sensoriali e svolge, tra l'altro, attività di progettazione di piani di intervento locali finalizzati all'ottenimento di spazi fruibili a tutti con maggiore attenzione alle persone con disabilità, nonché attività di supporto tecnico e asseverazione, formazione, informazione e aggiornamento rivolte al territorio per far accrescere la conoscenza del mondo della disabilità;

CHE è interesse della Provincia di Cosenza promuovere iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti in favore delle persone con disabilità, contribuendo al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e favorendo la realizzazione di un corretto rapporto tra cittadini e istituzioni;

VISTI

- il principio di sussidiarietà e gli altri principi sanciti nell'art. 118 della Costituzione, nell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, negli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nell'art. 7 della Legge Regionale 12 agosto 2002, N. 34;
- la necessità di attuare modello configurato dall'art. 55 del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (c.d. Codice del Terzo settore), basato **sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private** per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale.

- gli artt. 27 della L.118/1971 e gli artt. 1 e 26 del D.P.R. 384/1978, i quali impongono di **rendere accessibili gli edifici pubblici e aperti al pubblico**, intesi come «tutte le costruzioni aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario e comunque edifici in cui si svolgono attività comunitarie o nei quali vengono prestati servizi di interesse generale, adeguando le strutture interne ed esterne a degli standard precisi».
- La Legge 28 febbraio 1986, n. 41 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, i commi 20 e 21 dell'articolo 32:

  20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.
  21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

- la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e, in particolare, il comma 9 dell'articolo 24: «I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate».
- che l'*accessibilità* è definita dall'art. 2 G) del DM 236/1989, come «la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue

Ente morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29/7/1923 e D.P.R. 23/12/1978 (G.U. 3/3/1979 n. 62) posto sotto la vigilanza del Governo (D.P.R. 17/2/1990 in G.U. 11/6/1990 n. 134). Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (D.L.vo 4/12/1997 n. 460), iscritta al n. 32/99 del Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Roma. Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Nazionale (L. 7/12/2000 n. 383) con il n. 17 - Cassiere: Banca Prossima - Coordinate bancarie: IBAN IT07 E033 5901 6001 0000 0144 373 c/c postale n. 16318883 Unione Italiana dei Ciechi sez. Cosenza - Cod. Fisc. 00208100784.

singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia».

– Il D.P.R. 503/1996, definisce all'art. 2 le "*barriere architettoniche*", come:
  a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
  c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i ciechi, per gli ipovedenti e per i sordi.

- che il punto 3 dell'art 1 del D.P.R. 503/1996 stabilisce che: «Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI».

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Ente morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29/7/1923 e D.P.R. 23/12/1978 (G.U. 3/3/1979 n. 62) posto sotto la vigilanza del Governo (D.P.R. 17/2/1990 in G.U. 11/6/1990 n. 134). Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (D.L.vo 4/12/1997 n. 460), iscritta al n. 32/99 del Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Roma. Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Nazionale (L. 7/12/2000 n. 383) con il n. 17 - Cassiere: Banca Prossima - Coordinate bancarie: IBAN IT07 E033 5901 6001 0000 0144 373 c/c postale n. 16318883 Unione Italiana dei Ciechi sez. Cosenza - Cod. Fisc. 00208100784.

Art. 1 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA

L'Amministrazione Provinciale di Cosenza e la sez. provinciale dell'UICI instaurano un patto di collaborazione che intende favorire l'interazione tra queste ultime, al fine di studiare e sviluppare forme di progettazione partecipate e interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e senso-percettive, volti a promuovere una cultura dell'accessibilità e della responsabilità civile.

Art.2 – IMPEGNI UICI

La Commissione Accessibilità dell'UICI, in rappresentanza degli interessi dell'associazione tutta, si impegna a:

- fornire supporto nelle fasi di progettazione e verifica e valutazione delle stesse relativamente a tutto ciò che concerne l'accessibilità di strutture edilizie pubbliche;
- emettere, su richiesta dell'Amministrazione Provinciale e/o degli altri coinvolti, pareri e valutazioni di congruità tecnica sulla base delle normative vigenti in materia di accessibilità;
- in particolare, si impegna rilasciare la suddetta valutazione di congruità tecnica al termine dei lavori e, su richiesta, durante lo stato di avanzamento dei medesimi;
- a fornire supporto relativamente al monitoraggio dell'accessibilità degli edifici e degli spazi pubblici ricadenti nella sfera di competenza dell'amministrazione provinciale anche attraverso censimenti e sopralluoghi nel territorio;
- a fornire supporto relativamente alla redazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche e senso-percettive negli spazi pubblici e negli edifici pubblici già esistenti.

Ente morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29/7/1923 e D.P.R. 23/12/1978 (G.U. 3/3/1979 n. 62) posto sotto la vigilanza del Governo (D.P.R. 17/2/1990 in G.U. 11/6/1990 n. 134). Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (D.L.vo 4/12/1997 n. 460), iscritta al n. 32/99 del Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Roma. Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Nazionale (L. 7/12/2000 n. 383) con il n. 17 - Cassiere: Banca Prossima - Coordinate bancarie: IBAN IT07 E033 5901 6001 0000 0144 373 c/c postale n. 16318883 Unione Italiana dei Ciechi sez. Cosenza - Cod. Fisc. 00208100784.

Art. 3 – IMPEGNI DELLA PROVINCIA

L'Amministrazione Provinciale si impegna a:

- attuare le disposizioni della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alle previsioni dell'art. 1 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 relativamente all'eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive;
- cooperare con l'UICI nella progettazione sociale, al fine di formulare proposte progettuali specificatamente riferite ad interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e senso-percettive da finanziare con fondi non propri;
- aggregare e sensibilizzare, anche attraverso eventi a scopo formativo e/o promozionale, i cittadini, singoli o associati, e le imprese, riguardo la buona pratica dell'inclusione sociale, ricercando il soddisfacimento dei bisogni collettivi attraverso l'istituzione di una durevole attività di cooperazione tra Amministrazioni Provinciale, enti privati e cittadini.
- osservare e rispettare la normativa vigente in materia di accessibilità, ponendola quale requisito indispensabile per l'ammissione nonché come criterio specifico di valutazione, nelle procedure di selezione degli avvisi pubblici relativi a bandi di gara;
- coinvolgere i membri tecnici della Commissione Accessibilità dell'UICI nelle Commissioni giudicatrici nominate dalla Provincia di Cosenza per la valutazione delle offerte tecniche relative ai bandi di gara gestiti dalla stessa, nonchè nei tavoli tematici in cui è necessaria particolare competenza sull'argomento oggetto del presente accordo.

Art. 4 – VALIDITÀ

Il presente protocollo ha validità per l'intera durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipula. Eventuali proroghe, rinnovi e/o modifiche al presente Protocollo sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto.

Art. 5 – ONERI FINANZIARI

Il presente protocollo non comporta oneri e/o spese per nessuna delle parti coinvolte.
Eventuali accordi inerenti la partecipazione dell'UICI alle Commissioni giudicatrici per i bandi di gara gestiti dalla Provincia di Cosenza e/o l'aggiudicazione di avvisi pubblici a valere su Fondi regionali, nazionali ed europei saranno concordati tra le parti e formalizzati mediante atto scritto.

Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti convengono che, nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa, non si prevedono trattamenti di dati personali. Qualora vi sia trattamento di dati personali per le attività di volta in volta concordate, in ogni caso, le Parti agiranno nella piena osservanza dei principi previsti dalla normativa vigente in materia (D. Lgs.196/03 e GDPR – Regolamento UE 2016/679).

Art. 7 – FORO COMPETENTE

Il Foro competente a giudicare tutte le controversie sorte nell'applicazione del presente Protocollo è quello di Cosenza.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
Cosenza, _____

Il Presidente	La Presidente
UICI Cosenza	Provincia di Cosenza
_____	_____